

2.

In una ordinanza per i Camaldolesi¹ Gregorio XIII dette la prova come egli fin dai primi giorni del suo pontificato avesse pensato al ripristino della disciplina negli Ordini religiosi. Gli sforzi di Pio V di costruire e condurre innanzi la legislazione del concilio di Trento in questo campo furono di fatto proseguiti con zelo dal suo successore. Le intenzioni di Pio V nella difficile questione come dovessero limitarsi fra loro i diritti particolari degli Ordini mendicanti e dei preti secolari, per propria confessione fatta nei suoi editti, erano state male interpretate.² Gregorio XIII si sforzò ora di ordinare la questione secondo il pensiero del suo antecessore, mentre dichiarò che solamente le disposizioni del concilio di Trento avevano autorità, e revocò le concessioni che da quelle eccedessero.³

Gregorio era penetrato della giusta persuasione che per gli Ordini religiosi non ci fosse alcunchè di più importante che consolidare il più possibile la loro base: l'ubbidienza.⁴ Perciò egli vigilò particolarmente che la direzione degli Ordini pervenisse in buone mani. Egli non si spaventò a questo riguardo neanche di fronte a fieri attacchi. I Camaldolesi erano talmente diminuiti, che non potevano ricoprire adeguatamente tutti gli alti gradi dell'Ordine; essi dovettero lasciar che una disposizione pontificia, di un colpo rimuovesse i nuovi superiori e i conventi, ai quali⁵ sin ora essi presiedevano, li riunisse con altri. Altrettanto ripeté cogli Eremiti di san Girolamo, una congregazione di soli 160 monaci, fra i quali, a causa della breve durata in ufficio dei superiori, era penetrata fortemente l'aspirazione ambiziosa agli uffici ed alle dignità. Gregorio rimosse tutti i superiori della congregazione e gliene dette dei nuovi.⁶ Monaci disubbidienti che osavano, contro il comando dei loro superiori, farsi dare il parere da giuristi,⁷ o

¹ Dell'8 aprile 1573, *Bull. Rom.* VIII, 256.

² «ut qui interdum conqueretur, multa aliter alioque sensu a se prolata fuisset, quam litteris expressa essent». *Bull. Rom.* VIII, 40.

³ 1 marzo 1573, *ibid.* 39 ss. Su la questione per la precedenza fra gli ordini mendicanti v. il Breve del 25 luglio 1583, *ibid.* 429.

⁴ «Nihil in unaquaque religiosa familia... aequè arbitramur esse utile, quam supremam in eisdem auctoritatem gerentibus, omni contentione exclusa, ea qua decet reverentia universos parere». *Ibid.* 66.

⁵ Dell'8 aprile 1579, *ibid.* 256.

⁶ 26 maggio 1574, *ibid.* 69 s. Cfr. la *relazione di Odescalchi del 6 marzo, 26 aprile, 12 giugno, 17 luglio e 28 settembre 1574, Archivio Gonzaga in Mantova.

⁷ Editto del 17 aprile 1574 alla congregazione Cassinese, *Bull. Rom.* VIII, 66.